



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 496/13/CONS**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RADIO CENTRO SUONO S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE RADIOFONICA IN AMBITO LOCALE "RADIO CENTRO SUONO") PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 9 GENNAIO 2008, N. 9 E DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 406/09/CONS E S. M. I.**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio del 12 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l'articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante "*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, ed in particolare l'articolo 5, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

italiana del 28 agosto 1993, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l'art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329, e in particolare l'art. 8bis;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192, come da ultimo modificata dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”;

VISTA la propria delibera n. 406/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 agosto 2009, n. 190 e s. m. i., in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 giugno 2008, n. 148;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e s. m. i., in particolare l'articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e s.m.i.;

VISTO l'atto di contestazione in data 2 maggio 2013 n. 05/13/DISM/UDIS – PROC. 69/ML della Direzione servizi media di questa Autorità - notificato in data 14 maggio 2013 - con il quale è stata contestata alla società Radio Centro Suono S.r.l., esercente l'emittente radiofonica in ambito locale “*Radio Centro Suono*”, la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'art. 4, commi 1 e 2, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

radiofonica, allegato alla delibera dell'Autorità n. 406/09/CONS e s. m. i., per aver trasmesso, in data 6 gennaio 2013 - a partire dalle ore 15.00 circa alle ore 16.45 circa, in collegamento alternato dai rispettivi stadi - complessivamente 96 minuti circa di radiocronaca in diretta degli incontri calcistici: Fiorentina-Pescara, Milan-Siena, Juventus-Sampdoria, Chievo-Atalanta, Parma-Palermo e Genoa-Bologna, senza disporre dei relativi diritti di trasmissione e in violazione dei limiti posti al diritto di cronaca di massimo tre "finestre informative" di tre minuti ciascuna in ogni tempo di gara;

RILEVATO che nel termine indicato nell'atto di contestazione la parte non ha fatto pervenire scritti difensivi, né ha richiesto di essere sentita;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, *"L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati"*;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 1, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica, allegato alla delibera n. 406/09/CONS e s. m. i., dispone che *"Con riferimento alle competizioni calcistiche, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara"*;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 2, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica, allegato alla delibera n. 406/09/CONS e s. m. i., dispone che *"Le finestre informative di cui al precedente comma 1 non sono frazionabili né cumulabili. Eventuali sforamenti e/o flash per l'aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre informative, comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi per ciascun giorno di gara di calendario solare, dovranno essere recuperati nelle finestre successive"*;

RILEVATO che in data 6 gennaio 2013, dalle ore 15.00 circa alle ore 16.45 circa sono stati trasmessi in collegamento alternato dai rispettivi stadi - complessivamente 96 minuti circa di radiocronaca in diretta degli incontri calcistici:



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Fiorentina-Pescara, Milan-Siena, Juventus-Sampdoria, Chievo-Atalanta, Parma-Palermo e Genoa-Bologna, senza disporre dei relativi diritti di trasmissione e in violazione dei limiti posti al diritto di cronaca di massimo tre “finestre informative” di tre minuti ciascuna in ogni tempo di gara;

RILEVATO dalla nota della Lega Nazionale Professionisti Serie A pervenuta il 21 maggio 2013 (prot. n. 26289) che la società Radio Centro Suono S.r.l. non risulta assegnataria dei diritti relativi alla trasmissione in diretta degli incontri di calcio delle società Bologna F.C. 1909; ACF Fiorentina; Pescara Calcio; AC Milan; AC Siena; Juventus FC; UC Sampdoria; AC Chievo Verona; Atalanta Bergamasca Calcio; Parma FC; US Città di Palermo e Genoa CFC, ragion per cui la trasmissione radiofonica delle partite, indipendentemente dal bacino, costituisce una violazione dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica, allegato alla delibera n. 406/09/CONS e s. m. i.;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società Radio Centro Suono s.r.l. del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di cronaca sportiva radiofonica di cui alla delibera n. 406/09/CONS e s. m. i. e, per l’effetto, di procedere ad irrogare la sanzione prevista dall’articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249, da determinarsi nella misura tra un minimo di euro 1.032, 91 (milletrentadue/91) ed un massimo di euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84);

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di euro 5.164,55 (cinquemilacentosessantaquattro/55), pari a cinque volte il minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: essa deve ritenersi media, in considerazione della reiterazione specifica della condotta illecita, già sanzionata dall’Autorità nell’ultimo quinquennio, pur avendo avuto la violazione una diffusione territoriale limitata all’ambito locale;
- con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione: la Società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell’agente: la Società si deve presumere supportata da strutture interne sufficientemente sviluppate per garantire lo



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: l'importo della sanzione, quantificato in euro 5.164,55 (cinquemilacentosessantaquattro/55), dovrebbe avere un adeguato effetto deterrente in relazione alle capacità economiche medie del soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio, come risultanti dall'ultimo fatturato realizzato dall'esercente nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Radio Centro Suono S.r.l. con sede legale in Roma, via Salvatore Talamo n. 47/49, P. Iva n. 07582501008, esercente l'emittente radiofonica in ambito locale "Radio Centro Suono", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.164,55 (euro cinquemilacentosessantaquattro/55);

### **INGIUNGE**

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 496/13/CONS", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 496/13/CONS".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, lì 12 settembre 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani